

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di novembre, con la presente

CONVENZIONE

da valersi a tutti gli effetti e conseguenze di legge,

TRA l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con sede in Roma, alla via Cantalupo in Sabina, n. 29 – codice fiscale n. 97871890584 – in persona del Direttore e legale rappresentante *p.t.*, Dott. Marco Riccardo Rusconi, elettivamente domiciliato presso la sede dell'AICS – **DA UNA PARTE** –

E

Club Alpino Italiano, con sede in Milano, via **Errico Petrella**, n. 19 – codice fiscale **90000360173** e partita iva n. **01554190981** – in persona del Presidente Generale e Legale Rappresentante *p.t.*, **Antonio Montani**, elettivamente domiciliato presso la sede del **Club Alpino Italiano** – **DALL'ALTRA PARTE** –

PREMESSE

- VISTA la legge n. 125 dell'11 agosto 2014, recante la "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*" (di seguito, "*legge 125/2014*") – che ha riformato il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, modificando l'assetto organizzativo dei soggetti istituzionali preposti alla messa in atto ed esecuzione delle attività ivi previste – e, in particolare, tra gli altri, gli artt. 11, 12, 17, 18, 23 e 24;
- VISTO lo "*Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo* – approvato con decreto n. 113 del 22 luglio 2015, adottato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze – e, in particolare, tra gli altri, gli artt. 2, 3 e 15;
- VISTO il "*Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*" – approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 2438 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni – e, in particolare, l'art. 2 co. 1, lett. *D*);
- CONSIDERATO che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa,

regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio che svolge, nel quadro degli indirizzi politici e di vigilanza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione;

- CONSIDERATO, altresì, che l'azione dell'AICS, per espressa previsione statutaria e legislativa, "*si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato [...]*" ed è diretta a favorire collaborazioni interistituzionali propedeutiche alla conclusione di accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche volti a consentire la "*[...] migliore realizzazione degli interventi di cooperazione [...]*";
- VISTO che il Club Alpino Italiano è un'Associazione fondata nel 1863, opera a livello centrale quale Ente pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, e riunisce, a livello territoriale, 511 Sezioni, 312 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali (GR), quali enti di diritto privato, per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la difesa, protezione e salvaguardia dell'ambiente naturale, la conoscenza e lo studio delle montagne, secondo le finalità e gli scopi definiti dallo Statuto;
- PRESO ATTO che il Club Alpino Italiano, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali in materia di cooperazione internazionale per ciò che concerne attività correlate al turismo responsabile e sostenibile in ambiente montano, alla difesa, protezione e salvaguardia di tale ambiente nonché al suo studio e conoscenza secondo le finalità e gli scopi definiti all'interno del proprio Statuto;
- CONSIDERATA la proiezione internazionale del Club Alpino Italiano, comprovata dalla significativa presenza presso le principali organizzazioni internazionali in materia di promozione e salvaguardia dell'ambiente montano quali: *European Mountaineering Association (EUMA)*, *Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA)*, *Club Arc Alpin (CAA)*, Convenzione delle Alpi, Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA);
- CONSIDERATA la proiezione internazionale del Club Alpino Italiano, comprovata dagli interventi eseguiti in qualità di partner tecnico all'interno di progettualità di cooperazione allo sviluppo e di accordi bilaterali;

- CONSIDERATA la proiezione internazionale del Club Alpino Italiano, comprovata non solo dagli interventi di cooperazione di cui innanzi, ma anche dalle attività di studio;
- CONSIDERATO, pertanto, che una stretta collaborazione tra AICS e Club Alpino Italiano consentirebbe una *migliore realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo*, in termini di efficienza ed efficacia delle singole iniziative, favorendo lo sviluppo economico e sociale delle comunità attraverso il sostegno diretto a pratiche di turismo responsabile e sostenibile riconducibili principalmente al contesto montano, nonché la protezione del patrimonio naturalistico locale;

Tutto ciò premesso e considerato tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Club Alpino Italiano,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue

Articolo 1

(Rilievo giuridico delle premesse)

1. Le premesse di cui innanzi sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono il presupposto giuridico fondante la disciplina dei rapporti tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Club Alpino Italiano.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione, i seguenti termini assumono il significato di seguito riportato:
 - ii) “**AICS**” Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
 - iii) “**CAI**” Club Alpino Italiano;
 - iv) “**cooperazione internazionale per lo sviluppo**” parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia volta alla valorizzazione della persona – nella sua dimensione individuale e comunitaria –, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo

economico, sociale e culturale dei Paesi terzi, che si sostanzia in attività dirette a favorire lo sviluppo sostenibile, la tutela dei diritti umani e la solidarietà internazionale, nonché la promozione della pace, della giustizia e delle relazioni solidali e paritarie tra i popoli, in chiave di interdipendenza e partenariato, conformemente ai principi sanciti della Carta delle Nazioni Unite e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- v) **“interventi di cooperazione”** interventi, iniziative, progetti e programmi diretti a garantire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cooperazione nei limiti e secondo le modalità prescritte nella legge 125/2014 e in tutti i relativi atti e provvedimenti di esecuzione;
- vi) **“documento triennale”** documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo adottato dal Consiglio dei Ministri, su Proposta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui vengono definiti gli obiettivi di azione, i criteri di intervento e di priorità nella scelta dei settori, delle aree geografiche e dei Paesi e in cui vengono esplicitati gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali;
- vii) **“programmazione annuale”** documento di programmazione adottato con delibera del Comitato Congiunto, ove sono definiti i Paesi e le aree di intervento per la realizzazione delle politiche di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Articolo 3

(Oggetto e durata)

1. Oggetto della presente convenzione è quello di garantire la collaborazione tra AICS e CAI, promuovendo, nell'ambito dei singoli interventi di cooperazione e nei limiti delle risorse disponibili assegnate, anche in coerenza con quanto prescritto nel documento triennale e nella programmazione annuale, l'apporto tecnico-professionale del CAI, volto a contribuire alla realizzazione di progetti e iniziative a supporto dei Paesi Partner in materia di sviluppo di forme di turismo responsabile nelle aree montane, sostegno a una crescita economica inclusiva e sostenibile nelle rispettive comunità locali, tutela e promozione del rispettivo patrimonio naturalistico e culturale.

2. La collaborazione tra AICS e CAI, fermo restando quanto prescritto nel precedente art. 1, avverrà nei limiti e secondo le procedure previste nella legge 125/2014 e nei relativi atti esecutivi e sarà circoscritta agli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo che, in base a valutazione preventiva dell'AICS, risultino essere tali da consentire il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 4.

3. La convenzione ha durata di anni 3 ed è rinnovabile, previo assenso scritto di entrambe le parti, per il medesimo periodo di tempo.

Articolo 4

(Obiettivi)

1. La convenzione ha l'obiettivo di rafforzare l'azione congiunta tra AICS e CAI, al fine di ottimizzare le sinergie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per la migliore realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

In particolare, la precitata collaborazione ha lo scopo di aumentare la presenza internazionale del CAI in collaborazione con AICS, contribuendo a:

- raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) legati alla protezione, al ripristino e all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), alla lotta al cambiamento climatico (OSS 13) e alla crescita economica in chiave inclusiva, sostenibile e dignitosa (OSS 8), individuati nelle varie iniziative di cooperazione allo sviluppo di AICS;
- creare e promuovere una cultura condivisa per la protezione e la tutela degli ecosistemi montani;
- coadiuvare le azioni di adattamento e/o mitigazione al cambiamento climatico, nonché il loro monitoraggio specialmente, ma non in via esclusiva, in ambiente montano e pedemontano;
- monitorare i cambiamenti di uso del suolo in aree montane e pedemontane;
- promuovere forme di turismo montano responsabile, sostenibile e sicuro che possano aiutare a sostenere le comunità locali nella valorizzazione del proprio patrimonio artistico-culturale;
- sostenere attività di studio e ricerca per la conoscenza degli ambienti naturali e semi-naturali montani e i loro servizi ecosistemici, nonché la loro protezione e

conservazione al fine di soddisfare sia le esigenze delle generazioni e attuali che di quelle future;

- promuovere l'impegno dei soci e socie del Club Alpino Italiano nello svolgimento delle attività ordinarie dell'ente in contesti di cooperazione allo sviluppo;
- rafforzare i partenariati e i legami con istituzioni, organizzazioni, enti privati, comunità e cittadini impegnati nella promozione del turismo responsabile, della protezione dell'ambiente montano, dell'educazione ambientale e dell'economia circolare nei contesti di cooperazione internazionale e all'interno dei singoli Paesi partner della Cooperazione italiana allo sviluppo;

Articolo 5

(Modalità di finanziamento e oneri a carico del Club Alpino Italiano)

1. Le iniziative di collaborazione congiunta tra AICS e CAI saranno finanziate con i fondi disponibili di AICS/DGCS stanziati per gli interventi di cooperazione, nel pieno ed effettivo rispetto delle procedure prescritte per ogni singola iniziativa.

Il Club Alpino Italiano si impegna a fornire le risorse umane, tecnologiche e il *know-how* necessario al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4.

Articolo 6

(Modalità di gestione del rapporto di collaborazione tra AICS e Club Alpino Italiano)

1. AICS e CAI, ciascuna in base alle proprie specifiche competenze, si impegnano a condividere conoscenze, dati e analisi per l'identificazione delle aree geografiche e/o dei Paesi ove indirizzare gli interventi di cooperazione – in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente art. 4, nonché con quanto previsto nel documento triennale e nella programmazione annuale
2. La collaborazione tra AICS e CAI si realizza, inoltre, attraverso progetti finanziati da AICS in forma di programmi di assistenza da implementarsi attraverso molteplici attività, quali:
 - gestione della rete escursionistica nelle sue diverse fasi di implementazione (a titolo esemplificativo l'attività può includere il tracciamento e l'accatastamento dei sentieri, lo sviluppo della segnaletica e la manutenzione dei tracciati);
 - sviluppo e gestione di un catasto della rete sentieristica e mappatura dei territori montani;

- promozione dell'educazione ambientale, anche attraverso iniziative di formazione per la frequentazione della montagna in modo sicuro e sostenibile e di *Citizen science*;
 - formazione per l'ottenimento di titoli professionali (guida alpina e accompagnatore di escursionismo) e non (istruttore di arrampicata sportiva e operatore di tutela ambiente montano) secondo gli standard internazionali
 - formazione per il soccorso alpino;
 - sostegno nella progettazione, gestione e valorizzazione di strutture ricettive minimizzando l'impatto ambientale delle stesse;
 - sostegno alle autorità e organizzazioni locali per la progettazione e gestione di una rete escursionistica nel medio e lungo periodo;
 - ricerca, divulgazione, e conservazione e monitoraggio finalizzati alla salvaguardia degli ecosistemi naturali e semi-naturali montani;
 - supporto agli enti competenti per la gestione dei parchi e delle aree protette.
3. La collaborazione tra AICS e CAI si propone, altresì, di garantire un'efficiente, efficace e tempestiva gestione degli interventi di cooperazione attraverso:
- personale qualificato in termini di formazione ed esperienza;
 - soci e socie CAI disponibili per attività di cooperazione internazionale;
 - formazione e aggiornamento per i soci e le socie CAI che intendono prendere parte a titolo di volontariato nelle attività di cooperazione internazionale;
 - albo dei volontari CAI costantemente aggiornato grazie alla presenza capillare sul territorio nazionale di sezioni e sottosezioni;
 - promozione e diffusione di contenuti e strumenti propri della cooperazione internazionale all'interno del corpo sociale del CAI.

Articolo 7

(Identificazione delle aree tematiche prioritarie)

1. Si identificano le seguenti aree tematiche di interesse primario:
- protezione degli ecosistemi naturali e semi-naturali montani e delle risorse naturali ad essi connessi (idriche, forestali, agricole);
 - sostegno alle comunità montane favorendo una crescita economica inclusiva, sostenibile e dignitosa;

- sostegno ad istituzioni, enti ed organizzazioni internazionali nel monitoraggio e la salvaguardia degli ecosistemi naturali montani e nello sviluppo di forme di turismo sostenibile in ambiente montano;
- supporto alla gestione sostenibile e partecipata delle risorse naturali nelle aree montane.

Articolo 8

(Convenzioni attuative)

2. Ogni iniziativa di cooperazione realizzata nell'ambito della presente Convenzione sarà disciplinata da una Convenzione attuativa tra le Parti nella quale saranno definiti in modo dettagliato le condizioni e i termini dell'iniziativa.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Il Club Alpino Italiano si impegna a informare tempestivamente l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sull'andamento complessivo degli interventi nell'ambito dei quali risulti essere stata coinvolta, fornendo periodicamente una descrizione dettagliata delle attività svolte, con indicazione dei risultati conseguiti e di quelli da conseguire e con rendicontazione delle spese effettuate e dei processi gestionali e organizzativi avviati nel periodo di riferimento, secondo quanto prescritto nel "Manuale di Rendicontazione per Iniziative di Cooperazione", adottato dall'AICS con determina direttoriale n. 461 del 29.12.2022.

Articolo 10

(Collaborazione e scambio di informazioni)

1. AICS e CAI si impegnano a collaborare attivamente nello scambio reciproco di dati e informazioni relativi agli interventi di cooperazione in cui operino congiuntamente, al fine di garantire il dialogo costante e la reciproca assistenza per lo svolgimento coordinato e sinergico delle rispettive azioni, nell'ottica della "[...] migliore realizzazione degli interventi di cooperazione [...]" e, quindi, del pieno ed effettivo perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 11

(Contenzioso e Foro competente)

1. AICS e CAI si impegnano a fornirsi reciproca assistenza anche nell'ambito di eventuali contenziosi instaurati da terzi in relazione alle iniziative di cooperazione oggetto di intervento congiunto, mettendo tempestivamente a disposizione ogni elemento di fatto e di diritto utile alla difesa in giudizio.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra AICS e CAI in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, il Foro di Roma avrà competenza esclusiva; in ogni caso, ciascuna parte si impegna a privilegiare forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie, deputate alla definizione conciliativa di ogni lite che dovesse insorgere.

Articolo 12

(Recesso)

1. Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dando motivata comunicazione scritta all'altro contraente, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso dalla presente convenzione non comporta automaticamente il recesso dalle convenzioni attuative in corso, non ancora concluse.

Art. 13


(Modifiche e integrazioni)

1. Qualsiasi integrazione o modifica della presente convenzione sarà considerata valida solo se risultante da apposito atto sottoscritto dalle medesime parti contraenti.

Art. 14

(Privacy)

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata al presente atto. Le parti dichiarano di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente




normativa e si obbligano a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

2. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto.

Per il Club Alpino Italiano

Il Presidente

Antonio Montani



Per l'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo

Il Direttore

Marco Riccardo Rusconi

